

Istituzione della figura professionale di Psicologo Scolastico Documento sul DDL S2613

Il Gruppo di Lavoro istituito dal Comitato Esecutivo della Sezione di Psicologia ha assunto come obiettivo l'analisi del ruolo dello Psicologo Scolastico in considerazione dello stato dell'arte attuale di tale professione e con riferimento alla proposta di legge contenuta nel DDL S2613, attualmente presente al Senato.

Il gruppo di lavoro presenta alla Sezione osservazioni e proposte generate dalla lettura dei seguenti documenti:

- Il DDL S2613: <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/1000723/index.html>
- Il documento congiunto AIP, CNOP, CPA
- Documento Tavolo MIUR
- Materiali bibliografici e pubblicazioni inerenti

Il testo è articolato in due sezioni: una Premessa contenente un quadro generale sulla figura dello Psicologo Scolastico ed un'analisi del DDL S2613.

1.Premessa

Nella maggior parte dei paesi europei, lo psicologo scolastico è presente nelle scuole pubbliche per legge e dipende dal ministero dell'educazione o dagli enti locali (Austria, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Portogallo, Svezia, Slovacchia). Come in Italia, anche nella Repubblica Ceca e nei Paesi Bassi non esiste una legge che regola il lavoro dello psicologo scolastico il quale, quando presente, ha con la scuola un rapporto di lavoro autonomo e temporaneo.

In Italia fino alla fine degli anni '70, era prevista la presenza dello psicologo nella equipe socio-psico-pedagogica; successivamente l'intervento clinico e riabilitativo è stato affidato al Sistema Sanitario Nazionale, mentre quello socio-psico-pedagogico, nell'ambito del Sistema Scolastico Nazionale, è stato affidato solo agli insegnanti senza prevedere il coinvolgimento di psicologi (Trombetta, 2011).

Negli ultimi 20 anni sono stati presentati numerosi disegni di legge in cui lo psicologo è stato proposto come consulente nel contesto scolastico, con il compito di occuparsi di prevenzione e gestione del disagio minorile e dei BES; di formazione della personalità degli studenti e sostegno al loro studio; di favorire i rapporti tra studenti, docenti e famiglie. Altri disegni di legge hanno proposto l'istituzione di un Servizio organico di psicologia scolastica che assolve diverse funzioni collegate alle attività formative e didattiche degli operatori della scuola, e si occupa anche delle problematiche psicologiche presenti negli operatori e all'interno dell'organizzazione stessa (Trombetta, 2011).

Nel dicembre 2015, l'Associazione Italiana di Psicologia, la Conferenza della Psicologia Accademica e il Consiglio Nazionale dell'Ordine professionale degli Psicologi hanno presentato un documento nel quale viene ribadito che le competenze e le conoscenze psicologiche contribuiscono ad innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, a contrastare la povertà educativa e le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, a prevenire e recuperare

l'abbandono e la dispersione scolastica, a migliorare le condizioni di lavoro di chi opera nei contesti scolastici, ad affermare il ruolo della scuola nella società della conoscenza. In tale documento, vengono individuati anche gli ambiti di intervento e ad esso si rimanda per l'elenco dettagliato.

Attenzione è stata rivolta, a livello internazionale, anche alla questione della formazione dello psicologo che opera nei sistemi educativi e scolastici: l'associazione ISPA (International School Psychologists' Association) ha sviluppato un modello che definisce le competenze che dovrebbe avere lo psicologo scolastico, mentre è in via di preparazione il certificato EUROPSY per l'ambito educativo.

Nel luglio del 2017 è stato istituito presso il MIUR un tavolo tecnico avente come oggetto la "Psicologia nel sistema formativo con l'obiettivo di elaborare progetti finalizzati alla promozione di azioni, informazione e consulenza orientate al benessere nella scuola, al successo formativo, alla prevenzione, al contrasto del disagio giovanile e dei comportamenti a rischio ed allo stress lavoro correlato".

Le note sono tratte da:

- Perucchini P, Bello A., (2017). The Italian Model for Inclusion. In Arnold C. and Horan J. (Eds.) *Inclusive Educational Practice in Europe: Psychological perspectives*. London: UCL/IoE/Trentham Books.
- Documento AIP-CNOP-CPA "Il contributo che la psicologia può offrire alla scuola" 6 dicembre 2015 (www.aipass.org/sites/default/files/psicologi_documento_scuola.pdf)
- Trombetta, C. (2011, a cura di), *Lo psicologo scolastico*, Trento: Erickson.
- Trombetta C. (2017), *Le leggi regionali sullo psicologo scolastico*, *Psicologia dell'educazione*, 1
- Testo Tavolo MIUR

2.L'analisi del DDL S2613

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 2016 Istituzione della figura professionale di psicologo scolastico Onorevoli Senatori. -- La presenza dello psicologo nella scuola italiana, al di là di situazioni specifiche normate per legge, non è definita da una norma che ne veda l'inserimento stabile, rivolto a tutta l'utenza richiedente, ma lascia alle scuole dell'autonomia la possibilità di avvalersi o meno di tale servizio, attraverso accordi con le aziende sanitarie locali, con gli uffici scolastici regionali, con gli studenti e le loro famiglie su delibera degli organi collegiali, con il contributo di enti, istituti bancari, associazioni, genitori, o attraverso il Fondo d'Istituto. Va segnalato che, a fronte di bisogni di supporto psicologico sempre crescenti, che richiedono la presenza nella scuola di competenze multi-professionali, l'Italia è rimasta il solo Paese europeo a non essere dotato di questa ormai necessaria figura: lo psicologo scolastico. In molte realtà scolastiche, tuttavia, in questi anni si sono sviluppate esperienze molto produttive, difficilmente riassumibili, costituite da centri di ascolto a supporto del delicato processo evolutivo dell'adolescenza, da progetti accoglienza, da centri di orientamento scolastico, con una funzione di counselling, tutoraggio eccetera. Una figura «ponte» dunque, quella dello psicologo, tra scuola e

famiglia, scuola e servizi socio-sanitari, docenti e alunni, scuola e mondo del lavoro (modelli di alternanza), una «spia» del disagio o di patologie potenziali, un potenziale supporto a contrasto del fenomeno del «cyberbullismo», ma anche un rivelatore di attitudini, interessi, stili cognitivi, un punto di riferimento per l'adolescente. Una presenza, oggi irrinunciabile, non tanto e non solo in contesti emergenziali, ma continua, quotidiana, parte integrante del piano triennale dell'offerta formativa. L'esperienza dei centri di informazione e consulenza (CIC), regolati dalla legge n. 162 del 1990, va dunque perseguita, ottimizzata, aggiornata in funzione di nuovi bisogni, in una società in veloce cambiamento che richiede capacità relazionali ed adattive crescenti, capacità di leggere ed interpretare il presente, risposte flessibili e rapide, apertura al nuovo, curiosità, pensiero critico e creativo, costruzione del senso di appartenenza alla comunità educativa. Il presente disegno di legge, è volto, dunque, a regolamentare e a rendere stabile -- dopo un periodo di prima applicazione della durata di tre anni scolastici -- nelle reti di scuole associate di ciascun ambito territoriale, una figura fondamentale come quella dello psicologo scolastico, senza tuttavia sovrapporsi ad esperienze innovative già in atto in diverse scuole italiane, rispetto alle quali il disegno di legge non si pone in una logica concorrenziale, bensì sinergica.

Appaiono nella premessa del DDL una serie di sottolineature condivisibili ed apprezzabili. Varrebbe la pena di portare l'attenzione su una serie di questioni che potrebbero rendere tale proposta più robusta, più contestualizzata e quindi nel breve e lungo periodo più efficace:

- 1) Un'attenzione da utilizzare in questa fase di elaborazione è a nostro avviso il cercare di mettere in comunicazione tavoli ed iniziative che, seppur con obiettivi non sempre sovrapponibili, affrontano più o meno direttamente il tema dello psicologo scolastico (DDL, Tavolo del Miur, iniziative all'interno della nostra sezione)
- 2) E' importante porre attenzione alla situazione anche negli altri paesi sia per quanto riguarda i modelli di intervento della Psicologia scolastica, sia per quanto concerne la formazione dello Psicologo Scolastico.
- 3) Nella premessa del DDL ci sembra importante chiarire meglio, in relazione agli ambiti di intervento indicati, il profilo di competenze richiesto allo Psicologo Scolastico ed il conseguente percorso formativo necessario.
- 4) Occorre a nostro avviso valorizzare in chiave sia storica sia di esperienze e di interventi in essere quanto in Italia già viene fatto da diversi anni nelle scuole dagli psicologi, anche mediante l'utilizzo dei dati di ricerca attualmente disponibili su questo tema.

1. DISEGNO DI LEGGE

Art. 1. *(Istituzione della figura di psicologo scolastico)*

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura professionale dello psicologo scolastico al fine di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore, di supportare le istituzioni scolastiche e le famiglie, di contrastare e prevenire i fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica, di bullismo e di disagio giovanile.

Le osservazioni sull'art.1 articolo del DDL sono di seguito riportate:

- a) La figura dello psicologo può offrire un contributo rilevante in tutte le istituzioni educative e scolastiche per l'arco di età da 0 a 18 anni; l'appellativo "scolastico" non appare quindi del

tutto appropriato nel segmento 0-3, in cui sarebbe più opportuno fare riferimento al termine “educazione” nel definire tale figura.

- b) Le finalità indicate per l’attività professionale di tale figura configurano un elenco molto limitato di ambiti. Occorre inoltre evitare il rischio che tale ruolo sia prevalentemente rivolto a contrastare situazioni critiche o ad intervenire su patologie. E’ opportuno quindi sottolineare, nella definizione professionale di tale figura, l’importanza della promozione del successo scolastico, del benessere nei contesti educativi, della prevenzione del disagio.
- c) E’ opportuno collocare fin da subito la figura dello psicologo scolastico nel contesto di un Servizio di Psicologia Scolastica (di cui si parla all’art. 7 del presente DDL). Il Servizio dovrebbe essere composto da un’equipe di psicologi in grado di operare nei diversi ambiti di intervento previsti. Tra i membri dell’equipe dovrebbe essere nominato un coordinatore/responsabile. Il Servizio assume un ruolo strategico nel favorire un coordinamento nello svolgimento delle attività da esso previste a scuola, una differenziazione delle competenze degli psicologi in relazione ai diversi ambiti di intervento che si profilano in ambito scolastico, e la costruzione con il tempo di un patrimonio progressivo di conoscenze, rispetto ad un particolare contesto scolastico territoriale.

Art. 2.(Modalità operative)

1. Lo psicologo scolastico opera alle dirette dipendenze del dirigente scolastico e, su richiesta di questi, formula pareri e suggerimenti scritti su tutte le aree di intervento di cui all'articolo 3. Su richiesta dei consigli di classe, il dirigente dispone la partecipazione dello psicologo alle lezioni al fine di osservare il clima relazionale esistente e di migliorarne l'efficacia.
2. Lo psicologo, a seguito delle osservazioni compiute durante le lezioni, ne riporta gli esiti al dirigente e fornisce ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento della dinamica relazionale, alla personalizzazione dell'offerta formativa ed alla valutazione degli alunni.
3. Lo psicologo, su indicazione del dirigente scolastico, convoca i genitori ed organizza colloqui con la famiglia e con ogni altra persona che ritenga rilevante per lo sviluppo dell'alunno.
4. Lo psicologo accede a tutte le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione scolastica.

Le osservazioni sulle modalità operative di cui all’articolo 2 del DDL sono di seguito riportate:

- a) Il collocare lo Psicologo Scolastico alle dipendenze del Dirigente Scolastico potrebbe rappresentare una criticità. Per svolgere adeguatamente l’attività professionale, riteniamo sia utile che lo Psicologo non sia collocato in tale situazione di dipendenza, essendo in questo caso il Dirigente al contempo il committente ed un attore rilevante del contesto in cui si lo Psicologo si troverebbe ad operare. Si potrebbe invece ipotizzare che lo Psicologo dipenda dall’Ufficio Scolastico Regionale in modo tale che il suo committente sia esterno all’istituzione scolastica in cui egli interviene. A tal proposito val la pena di sottolineare che nel precedente DDL 2338 sullo stesso tema, tale dipendenza dal Dirigente Scolastico non era prevista.
- b) Il Servizio di Psicologia Scolastica, in cui lo Psicologo Scolastico si colloca, andrebbe attivato su richiesta di una rete di scuole (richiesta da rivolgere all’Ufficio Scolastico Regionale oppure al MIUR). Il Servizio potrebbe procedere sia a sviluppare proposte e progetti di attività per le singole scuole e la rete nel suo complesso, sia a rispondere alle richieste che riceve dalla rete, dalle scuole e dai singoli docenti.

- c) L'osservazione deve essere intesa come una modalità di lavoro e non solo come un'azione di controllo. Pertanto è importante prevedere l'osservazione come strumento di analisi delle dinamiche relazionali e del clima classe in ottica di prevenzione di situazioni di rischio. Appare inoltre limitato parlare solo di osservazione a lezione senza specificare la possibilità di svolgere nelle istituzioni educative e scolastiche colloqui con singoli (bambini/ragazzi, insegnanti, dirigenti, ATA, genitori, ecc.), interventi di gruppo, osservazioni in piccolo e grande gruppo, in classe o in altri momenti della vita scolastica.
- d) L'articolo sembra proporre una visione delle modalità operative troppo centrata sulla figura dello psicologo clinico, inteso come "esperto" esterno alla scuola. Non si considera il ruolo dello psicologo a livello del sistema scuola, inteso ad esempio a favorire l'inclusione, ridurre le discriminazioni, migliorare l'efficienza della didattica. Il lavoro "clinico" sull'individuo andrebbe molto limitato a favore di attività rivolte ai docenti e al sistema scuola nel suo complesso.
- e) Per quanto riguarda la valutazione del contributo dello Psicologo Scolastico, va pensata all'interno della valutazione della scuola nel suo complesso, in una prospettiva generale di miglioramento della scuola stessa.

Tra le modalità operative sarebbe importante prevedere anche il ruolo di formatore da parte dello Psicologo Scolastico, sia per gli insegnanti sia per i genitori Art 3. Aree di intervento

1. L'attività dello psicologo scolastico comprende le seguenti aree di intervento:

- a) sostegno alla costruzione della personalità degli alunni e allo sviluppo delle competenze di vita;
- b) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;
- c) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico;
- d) individuazione precoce delle situazioni di devianza, quali bullismo e cyberbullismo, e di disagio, quali disturbi alimentari e dipendenze, nonché dei bisogni educativi speciali;
- e) supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva ed alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni;
- f) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliare (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio;
- g) consulenza psicologica rivolta alle famiglie per il supporto alla genitorialità;
- h) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola.

Le osservazioni relative alle aree di intervento di cui all'art. 3 del DDL sono di seguito riportate:

a) Le aree di intervento proposte potrebbero essere integrate con quelle indicate nel Documento AIP, CNOP e CPA soprattutto per alcuni ambiti che nell'articolo del DDL non sembrano essere presenti, quali:

- Il supporto alla valutazione e alla sperimentazione educativa.
- La gestione delle problematiche professionali e organizzative.
- La collaborazione nella gestione del rapporto scuola-famiglia.
- L'aiuto alla gestione delle difficoltà di apprendimento e dei bisogni educativi speciali (BES)
- L'aiuto, diretto agli insegnanti, per la gestione della classe e delle dinamiche di gruppo
- Individuazione precoce di disturbi di sviluppo e di apprendimento
- Supporto nella progettazione di interventi e programmazione educativo-didattica

Sarebbe inoltre opportuno prevedere un'area specifica per sostenere l'orientamento anche in relazione agli accordi della conferenza Stato-Regioni e secondo quanto previsto sia nelle *Nuove linee guida per l'orientamento permanente*

<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/focus210214> e nella L107/2015

- b) Tra le attività non si fa riferimento ai processi di collaborazione, e al supporto alla comunicazione. Lo Psicologo “collabora” con le altre risorse (gli altri “esperti”, come gli insegnanti, che sono “esperti di didattica”, i Dirigenti Scolastici, ecc) per definire dei progetti di promozione del successo e del benessere scolastico e di prevenzione delle difficoltà.
- c) Ci sembra necessario inserire nell’art. 3 che l’intervento dello psicologo scolastico si articola su 3 livelli: del singolo, del gruppo e della comunità/sistema.

Art. 4.

(Rapporto di lavoro dello psicologo scolastico)

1. Il rapporto di lavoro dello psicologo scolastico è disciplinato da una specifica sezione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto istruzione e ricerca. La prestazione di lavoro ordinario dello psicologo scolastico ha durata pari a 36 ore settimanali. La retribuzione non può essere inferiore a quella di un docente neoimpresso in ruolo e può essere incrementata solo a seguito di rinnovo contrattuale.

Nessuna osservazione

Art. 5.

(Titoli d'accesso)

1. Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico gli psicologi iscritti all'ordine in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva.

Le osservazioni sul titolo di accesso di cui l’art. 5 del DDL sono di seguito riportate:

- a) La specializzazione quadriennale ulteriore all’iscrizione all’albo, non è necessaria, non essendo prevista, tra le attività dello Psicologo Scolastico, la psicoterapia. Quello dello Psicologo Scolastico è un intervento di tipo psicologico su processi educativi ed organizzativi e non di cura.
- b) Occorre associare alla creazione di un nuovo profilo professionale, come quello dello Psicologo Scolastico, un nuovo percorso formativo, chiaramente identificato in termini di “Psicologia Scolastica”, su cui occorre realizzare ulteriori approfondimenti.
- c) E’ importante, nel definire il titolo di accesso, fare riferimento anche agli standard EUROPSY al riguardo, che pur non essendo vincolanti, rappresentano un punto di riferimento importante per la qualificazione professionale degli psicologi a livello europeo.

Art. 6.(Reclutamento)

1. Lo psicologo scolastico è assunto in prova alle dipendenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca previo concorso pubblico per titoli ed esami disciplinato mediante regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La durata della prova è pari ad un anno scolastico.
2. Dopo il superamento della prova, lo psicologo scolastico è inquadrato in ruoli provinciali ed è assegnato agli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, commi 70, 71, 72, 73 e 74, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
3. L'assegnazione dello psicologo scolastico ad una specifica istituzione scolastica ha durata triennale e avviene secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 79, 80, 81 e 82, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nel caso in cui sia formulata una sola proposta di incarico non è ammesso il rifiuto. Al termine del triennio, l'incarico non è soggetto a tacito rinnovo.

Nell'ottica del Servizio di Psicologia Scolastica, gli psicologi dell'équipe del Servizio, tra cui il coordinatore/responsabile del servizio stesso, potrebbero essere assegnati più che ad una singola scuola, ad una rete di scuole, di dimensioni compatibili con la sostenibilità del servizio, appartenente ad un ambito territoriale. L'assegnazione alla rete di scuole potrebbe essere effettuata dall'Ufficio Scolastico Regionale

Art. 7.

(Prima applicazione)

1. In fase di prima applicazione della presente legge, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e per la durata di tre anni scolastici, il servizio di psicologia scolastica è istituito in cento istituzioni scolastiche distribuite sull'intero territorio nazionale.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri e le modalità per l'assegnazione del servizio di psicologia scolastica a tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

L'articolo fa esplicito riferimento al “Servizio di Psicologia Scolastica”, istituito in “cento istituzioni”. La prima applicazione viene identificata in un arco temporale di tre anni, che può configurarsi quindi come un periodo di prima sperimentazione di tale servizio. Occorre progettare, prima dell'avvio di tale sperimentazione, un sistema di monitoraggio che consenta di raccogliere dati per analizzare l'efficacia dei servizi attivati, da esaminare per realizzare il miglioramento dei servizi stessi.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Nessuna osservazione

Gruppo di lavoro: Stefano Cacciamani, Emanuela Confalonieri, Sergio Di Sano, Beatrice Ligorio, Paola Perucchini, Assunta Zanetti.

Coordinatori: Emanuela Confalonieri e Stefano Cacciamani

Data: 10.09.17